



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 del 10.04.2014

**OGGETTO:** Rimborso spese di giudizio sostenute da dipendenti e/o amministratori del Comune di Priverno a seguito provvedimenti di assoluzione resi in giudizi civili o penali. Atto di indirizzo.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **DIECI** del mese di **APRILE** nella Casa Comunale e nella sala delle consuete adunanze, alle ore 16,00 regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del **Dott. Angelo DELOGU - Sindaco**.

All'appello risultano presenti gli assessori Sig.:

Nome		presente	assente
<b>DELOGU Angelo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>x</b>	
<b>BILANCIA Anna Maria</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>x</b>	
<b>INES Antonio</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>PICOZZA Elvira</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	
<b>VELLUCCI Pierluigi</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>PETROLE Mauro</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il segretario comunale **Avv. Alessandro IZZI**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-che la materia dell'assunzione da parte degli enti locali delle spese legali sostenute dai propri dipendenti per procedimenti civili e penali promossi nei loro confronti è regolata dall'art. 28 del C.C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000; mentre per quanto concerne il diritto al rimborso delle spese legali degli amministratori la relativa disciplina è contenuta nell'art. 3, comma 2bis, del d.l. n. 543/1996, convertito nella L. 20.12.1996, n. 639 limitatamente ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti conclusi con definitivo proscioglimento, non sussistendo nessun'altra disposizione normativa che sancisca detto diritto anche in relazione ai giudizi civili e penali.

-che in tema della tutela legale dei dipendenti pubblici in generale, che si basa essenzialmente o nelle forme della tutela preventiva (assistenza legale da parte dell'Ente al proprio dipendente sin dall'inizio del procedimento) oppure di quella successiva (rimborso *ex post* ad esito favorevole del procedimento), **la Corte dei conti si è già soffermata, sia in sede consultiva** (cfr. Sez. Controllo Veneto, deliberazione n. 184/2012/PAR, n. 245/2012/PAR, n. 11/2006/CONS; Sez. Controllo Lombardia deliberazione n. 56/2010/PAR, n. 804/PAR/2010; Sez. Controllo Abruzzo, deliberazione 15/2013/PAR; Sez. Liguria, deliberazione n. 1/2005/Cons) **che in sede giurisdizionale** (cfr. SS.RR. decisione n. 707/A del 5/4/1991, n. 501 del 18.06.1986, n. 3/2008/SR/QM del 25.06.2008; Sez. II Centrale d'Appello, sentenza n. 141 del 15.07.1985, n. 522 del 9 dicembre 2010; Sez. Giur. Veneto, sentenza n. 647 del 13.07.2011, Sez. Giur. Basilicata, sentenza n. n. 165 del 15 ottobre 2012; Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 787 del 14 giugno 2012; Sez. Giur. Lombardia sentenza n. 641 del 19 ottobre 2005; Sez. Giur. Abruzzo sentenza n. 274/2005 e n. 294/2003; C.G.A. Sicilia in sede giurisdizionale, sent. n. 316/2011).

-**che sull'argomento significativi orientamenti pervengono anche dalla Suprema Corte di Cassazione** (cfr.: Cass. SS.UU, sentenza n. 10680/1994, Cass. sentenze nn. 12645/2010, 10052/2008, 3216/87, 6676/86, 5726/85, 7519/83) nonché dalla Magistratura Amministrativa (T.A.R. Puglia Bari, II, 18 marzo 2004 n. 1390; T.A.R. Sicilia, 3 febbraio 2005, n. 128; Consiglio di Stato comm. Spec. 6 maggio, n. 4/96/1996; Consiglio di Stato Sez. VI, n. 5367/2004; Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 2242/2000, Sez. III, parere n. 792/2004).

-**che la stessa Corte dei Conti del Veneto, con la deliberazione n° 334/2013**, con la quale vengono esaminate e valutate tutte le questioni riferite al rimborso delle spese di giudizio, mette in rilievo, come nell'ordinamento risultino da tempo disposizioni che prevedono, in diversi modi, l'assunzione o il rimborso da parte delle amministrazioni delle spese sostenute dai propri dipendenti nei giudizi in cui i dipendenti stessi sono coinvolti per fatti connessi al servizio,

-**che in questo contesto si inserisce anche il comma 2 bis dell'art. 3 del d.l. n. 543/1996, aggiunto dalla legge di conversione n. 639/1996**, il quale ha stabilito che *"in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti sono rimborsate dalla amministrazione di appartenenza"*;

-**che con particolare riferimento agli enti locali, è stato previsto:**

- il diritto dei dipendenti, sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate, di ottenere, da parte dell'ente di appartenenza, il rimborso delle spese legali sostenute (art. 19 d.P.R. 16.10.1979 n. 509).
- il legislatore, agli artt. 22 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 ed art. 67 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268,

ha poi previsto l'obbligo per la P.A. di appartenenza di assumere, a proprio carico, la difesa del dipendente coinvolto in procedimenti di responsabilità civile o penale, *“sin dall'apertura del procedimento”* ed *“in ogni stato e grado del giudizio”*, a condizione che non sussista conflitto di interessi. È stato, quindi, aggiunto, al secondo comma dell'art. 67 d.P.R. 268/1987 l'inciso: *“In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio”*.

-che l'Amministrazione, nell'accollarsi l'onere (qualora, non vi sia “conflitto con l'ente”), è tenuta a verificare che la vicenda processuale non abbia esiti che possano ripercuotersi negativamente sui suoi interessi o sulla sua immagine pubblica (per tale ragione la disciplina vigente stabilisce che il legale debba essere di *“comune gradimento”*) di talchè si impone, nel caso di un procedimento civile o penale che coinvolga dipendenti o Amministratori dell'ente in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, un preventivo ruolo attivo dell'Amministrazione, evitando che l'intervento *ex post* si risolva in un'attività di rimborso priva di limiti;

**-che è stato, in proposito, precisato, dalla giurisdizione contabile ed amministrativa e ordinaria che, al fine della legittima ammissione alla fruizione delle condizioni di cui alla sopra richiamata normativa, occorre che:**

- 1. sussista l'esigenza di tutela di interessi e di diritti facenti capo all'ente pubblico;**
- 2. i fatti attribuiti al dipendente (quale addebito in sede giudiziaria) siano riconducibili all'Amministrazione di appartenenza e, dunque, compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali;**
- 3. il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza definitiva di assoluzione piena nel merito;**
- 4. non sussista alcun conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente in adempimento ai compiti del suo ufficio.**

In proposito la giurisprudenza ha chiarito che non sussiste conflitto di interesse nel caso di assoluzione con la formula: *“il fatto non sussiste”*, che esclude la materialità del fatto illecito, ovvero con la formula: *“l'imputato non lo ha commesso”*, che esclude la riferibilità dell'illecito alla condotta del dipendente, così come in caso di accertamento di una causa oggettiva di esclusione del reato (ex art. 50-54 cp) che elimina in radice l'antigiuridicità del fatto.

L'ente, infine, non sarà tenuto ad alcun rimborso in caso di proscioglimento dovuto ad amnistia, prescrizione, patteggiamento o oblazione in quanto istituti sono riconducibili ad un atto di volontà dell'interessato che avrebbe anche potuto rinunciare ad essi.

- 5. il legale sia stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e sia assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente;**

-che non è quindi sufficiente, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza processuale, che il processo penale per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio si sia concluso con l'assoluzione, ma **occorre altresì l'insussistenza di interessi confliggenti tra l'Amministratore e l'ente. Quindi, anche una condotta non sanzionabile penalmente può dare luogo ad un conflitto di interessi se posta in essere in violazione delle norme che regolamentano l'azione amministrativa. Ai fini della legittimità del rimborso, deve infatti poter essere esclusa una eventuale responsabilità di tipo disciplinare od amministrativo, per mancanze attinenti al compimento dei doveri dell'ufficio (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7660 del 2004), così come non devono emergere comportamenti**

**illegittimi o inopportuni, che integrino una deviazione dal fine pubblico e siano pertanto connotati da eccesso di potere.**

-che, come ribadisce anche la Corte dei Conti del Veneto con la deliberazione n° 334/2013, dalla lettura della norma di riferimento, ossia dall'art. 67 del d.P.R. 13.5.1987, n. 268 (di cui l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 riprende nella sostanza la disciplina), si rileva chiaramente che le spese processuali di che trattasi, allorchè sia intervenuta una sentenza definitiva, **non potranno che essere riferite all'intero giudizio, indipendentemente dalle risultanze di ogni singola fase**, che al più potranno essere valutate dall'Ente ai fini del rigoroso accertamento della sussistenza di tutti i presupposti che la legge richiede per accordare il rimborso; ciò in quanto **il procedimento giudiziario, anche se strutturato su vari gradi, è connotato da unitarietà;**

-che il dipendente dell'Ente Locale sottoposto a giudizio è tenuto a comunicarlo all'Ente di appartenenza e le prescrizioni normative al riguardo, prevedono che, **il dipendente, sussistendone le condizioni, venga sostenuto da un legale di "comune gradimento" con l'Amministrazione ai fini dell'assistenza in giudizio dello stesso;**

-che l'Amministrazione, in riferimento alla richiesta pervenuta deve effettuare una scelta ponderata legata alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica ed all'insussistenza di conflitto di interessi;

**-che nel caso di mancato riscontro alla comunicazione del dipendente** circa il nominativo del proprio legale prima dell'espletamento dell'attività giudiziaria, numerose sono le pronunzie della giurisprudenza favorevoli alla rimborsabilità *ex post* in applicazione del principio per cui il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna (*ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. Controllo Sardegna n.2/2006 , TAR Abruzzo, Pescara, 7 marzo 1997, nr. 108, Tar Venezia, 1505 del 05.10.1999; Cass. Sez. Lav. N.23904/2007 deliberazioni della Corte dei Conti per il Veneto con le deliberazioni n° 334/2013, n. 184/2012/PAR e deliberazione n. 245/2012/PAR).

-che in tal caso, ovviamente, il diritto all'assistenza si trasforma in diritto al rimborso (ove ricorrano tutti gli altri, concomitanti, presupposti);

**-che sulla problematica si è pronunciato anche il Ministero dell'Interno (Parere Min. Int. del 30/5/2003-1216.59)** che, da un lato, ha invitato il dipendente a comunicare sempre e comunque la chiamata in giudizio, così da porre l'Ente nelle condizioni di operare *ex ante* le sue valutazioni, senza tuttavia imporre al dipendente medesimo il dovere di attendere le decisioni dell'Ente. Ciò al fine di non compromettere il proprio diritto di difesa del medesimo, in relazione ad eventuali preclusioni e decadenze processuali proprie del giudizio nel quale lo stesso è stato convenuto e, dall'altro, ha ritenuto che in assenza di preventiva comunicazione e di successiva parcella eccessiva, l'Ente può ridurre il rimborso della spesa sostenuta, qualora risulti che avrebbe potuto concordare prezzi più congrui, anche cercando di ottenere l'applicazione dei minimi tariffari.

**-che la problematica prospettata è già stata, peraltro, oggetto di valutazione della Corte dei Conti per il Veneto con le deliberazioni n° 334/2013, n. 184/2012/PAR e deliberazione n. 245/2012/PAR,** che si è espressa favorevolmente alla possibilità del rimborso postumo;

-che appare necessario sottolineare la necessità che all'esito del giudizio, quando non sia stato possibile pervenire ad un comune accordo con l'Amministrazione di appartenenza per la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, la spesa debba essere comunque rispondente a parametri di obiettiva congruità e che, in tal caso l'Amministrazione di appartenenza dovrà verificare, all'esito del procedimento (in questo senso "*ex post*"), l'insussistenza del paventato conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore;

-che, come già precisato dalla Sezione del Veneto della Corte dei Conti il credito in questione ha natura indennitaria e non risarcitoria per cui l'Amministrazione non sarebbe tenuta ad un rimborso pieno della parcella. In conseguenza, come precisato anche dal Ministero dell'Interno (circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59) l'Amministrazione, in assenza della preventiva intesa, può ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata ( deliberazione n° 334/2013 – Corte dei Conti Sezione Veneto);

- che, stante l'assenza di una normativa specifica, si è molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza, sulla **possibilità o meno che, al pari del dipendente, anche l'Amministratore possa**, in presenza di tutti i presupposti di legge che, in analoga situazione, consentirebbe il patrocinio o il rimborso delle spese legali in favore del dipendente, **essere ammesso al patrocinio o al rimborso delle medesime spese e**, in particolare, pur nel contrasto interpretativo, secondo una parte della giurisprudenza e della dottrina, per ultimo il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia n° 86/2012, e la Sentenza n° 787/2012 della Sez. Puglia si afferma che:

“la rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del principio fondamentale dell'ordinamento secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la fedele esecuzione dell'incarico ricevuto; per cui vi è assimilazione degli amministratori locali ai mandatarî, che trova la sua ragion d'essere nell'ormai pacifico riconoscimento degli stessi quali funzionari onorari dell'Ente che prestano la propria opera non a titolo di lavoro subordinato. Per cui vi sarebbe assimilazione tra gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente ed è possibile accedere al rimborso, sussistendone i presupposti”;

-che sulla base del dettato normativo, oltre che dalle deliberazioni della Corte dei Conti ( per ultima la deliberazione n° 334/2013 della Sezione Veneto) e della giurisprudenza in merito alla questione posta, l'eventuale rimborso delle spese processuali non è riconducibile a nessuna delle ipotesi tassativamente previste dal richiamato art. 194 TUEL (debiti fuori bilancio); ed infatti, al solo verificarsi di tutti i presupposti di legge legittimanti detto rimborso (la cui valutazione, si ripete, è rimessa al prudente apprezzamento dell'Ente), e nel momento in cui la richiesta di rimborso viene rivolta all'Ente, può ritenersi che sorga l'obbligo di rimborsare le spese legali sostenute in quanto prima di tale momento manca il presupposto che caratterizza la formazione di un debito fuori bilancio poichè non è stata assunta, in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, nessuna obbligazione per il pagamento di una determinata somma di denaro da parte dell'Ente.

-che occorre, inoltre, precisare che la dottrina prevede che il rimborso non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali ed adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'Amministrazione che ne dispone il rimborso per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio.

Tanto premesso,

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. N. 267/2000 TUEL espresso dal Responsabile del Dipartimento 2 “Personale”;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. N. 267/2000 TUEL;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

## DELIBERA

1) di emanare direttive ai competenti uffici comunali per l'istruttoria delle istanze prodotte in ordine alle richieste di rimborso al Comune di Priverno (LT) delle spese di giudizio sostenute da parte di dipendenti e/o amministratori dell'Ente in procedimenti penali, civili e amministrativo-contabili per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento di compiti d'ufficio nel senso che, per poter accedere al rimborso delle suddette spese di giudizio occorre che:

a. i fatti attribuiti al dipendente e/o all'amministratore (quale addebito in sede giudiziaria) siano riconducibili all'Amministrazione di appartenenza e, dunque, compiuti nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

b. il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza definitiva di assoluzione piena nel merito;

c. non sussista alcun conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente e/o amministratore in adempimento ai compiti del suo ufficio. ( l'Ente non sarà tenuto ad alcun rimborso in caso di proscioglimento dovuto ad amnistia, prescrizione, patteggiamento o oblazione; vi è, invece, conflitto di interessi nel caso in cui dalla sentenza di assoluzione si rilevi che il comportamento tenuto dal dipendente o dall'Amministratore è contrario agli interessi dell'Ente o comunque non conforme ai doveri d'ufficio, anche se ritenuto, in sentenza, non penalmente rilevante);

d. il legale sia stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e sia assente qualsivoglia dolo o colpa grave;

2) il contrasto d'interessi va escluso quando il dipendente o l'Amministratore, abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e non può, pertanto, essere valutato in astratto ed *ex ante*, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio;

3) l'interessato deve comunicare all'Amministrazione, in debito anticipo rispetto all'attività giudiziaria da espletarsi, la notizia *criminis*, ai fini della scelta del difensore condiviso; in mancanza di comunicazione non sarà dovuto alcun rimborso dall'Amministrazione; qualora l'Amministrazione non riscontri la richiesta di controparte, la sussistenza delle condizioni per poter accedere al rimborso, saranno valutate *ex post*, a seguito della pubblicazione della sentenza definitiva e, comunque, nei limiti di spesa che saranno valutati e determinati dalla stessa Amministrazione;

4) il rimborso non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali ed adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'Amministrazione che ne dispone il rimborso per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio ( l'eventuale rimborso, qualora sussistano i relativi requisiti può riguardare solo un difensore, anche qualora il richiedente sia stato assistito da più avvocati, con esclusione anche delle spese per consulenze);

5) il provvedimento di rimborso è disposto, previa Deliberazione della Giunta Comunale ai fini della verifica della insussistenza di profili di responsabilità diversa da quella penale e della mancanza attuale di conflitto di interesse;

6) Sussistendo tutti i presupposti di cui al presente atto, il rimborso potrà essere riconosciuto parametrando agli importi indicati nelle “Tabelle parametri forensi” allegate al Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n° 247” prevedendo che i relativi importi da rimborsare non potranno subire modifiche in aumento rispetto a quelli indicati nella “Tabelle Parametri Forensi” allegate al citato D. M.

www.AlboPretorionline.it 22/04/2014

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 10.04.2014**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**Rimborso spese di giudizio sostenute da dipendenti e/o amministratori del  
Comune di Priverno a seguito provvedimenti di assoluzione resi in giudizi civili o  
penali. Atto di indirizzo.**

---

**DIPARTIMENTO 2 – ECONOMICO FINANZIARIO**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:**

**FAVOREVOLE**

Comma 1° - art. 49 D.Lgs. n.267/2000

**ILRESPONSABILE DIPARTIMENTO 2**

**f.TO - Dott. Benedetto Zago -**

data

timbro

10.04.2014

firma

---



il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 709 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **22 APR.2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

li, **22 APR.2014**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **22 APR.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Avv. Alessandro IZZI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **22 APR.2014** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **22 APR.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

- ☐ Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

- ☐ La suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Alessandro IZZI

**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)



[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 22/04/14